



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 17 DEL 17/06/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILIA, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI ENTI.

L'anno 2021 addì 17 del mese di giugno alle ore 15:00 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza Municipale nell'Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020 si è riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILA, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI ENTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

la materia del pubblico impiego, del relativo contenzioso e del procedimento disciplinare è estremamente specialistica e richiede costante attenzione ed aggiornamento per gestire i procedimenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, e dei dipendenti stessi;

le più recenti disposizioni di legge (in particolare L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009, Legge n 190/2012, DPR. n 39 dell'8/4/2013, D. LGS. N. 116 DEL 2016, N. 74 E 75 DEL 2017) hanno messo in atto una profonda riforma nel rapporto del pubblico impiego, con effetti sia immediati sia legati ad un processo di riorganizzazione che dovrà essere attuato nei prossimi anni;

Il Comune di Cesena, unitamente ad Anci Emilia Romagna ed all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri hanno costituito fin dal 2010 un ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, cui hanno fin qui aderito oltre n. 137 Enti locali di diverse province della regione Emilia Romagna nonché diversi Enti Locali appartenenti ad altre 8 Regioni Italiane;

Che dal 1 gennaio 2015 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna é subentrata in qualità di Ente capofila del predetto Ufficio;

RILEVATO che:

tale ufficio si occupa dei procedimenti disciplinari, del contenzioso del lavoro, del servizio ispettivo, e fornisce consulenza ad ampio raggio sul rapporto di lavoro, sulle relazioni sindacali al fine di prevenire possibili conflitti di lavoro che si riflettono negativamente sull'organizzazione delle amministrazioni e sui servizi resi ai cittadini;

CONSIDERATO che:

- tale percorso si è concretizzato nell'ipotesi di convenzionamento fra Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
- la convenzione prevede che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna funga da ente capofila e sede principale dell'ufficio associato;
- l'Ufficio in questione presenta significativa professionalità ed esperienza ormai ultradecennale nella gestione delle problematiche del contenzioso del lavoro;
- la quota annua di spettanza dei singoli enti che aderiscono alle convenzioni a copertura dei costi è rapportata al numero dei dipendenti in servizio, e calcolata in un valore unitario per i diversi servizi: € 15,00 a dipendente per il servizio disciplinare e contenzioso del lavoro; € 15,00 a dipendente per il servizio consulenza e relazioni sindacali; € 10,00 a dipendente per il servizio ispettivo previsto dalla L. 23.12.1996, n. 662, art. 1 c. 62;

RILEVATO che:



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- Data la complessità della gestione associata per l'elevato numero di Amministrazioni aderenti e la dislocazione delle stesse in diverse Regioni Italiane, si propone il rinnovo della convenzione con durata decennale, ferma restando la facoltà per ciascuna Amministrazione di recedere dalla stessa dando preavviso di almeno 6 mesi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- per quanto riguarda la durata delle convenzioni, si ritiene che si tratti di un istituto giuridico svincolato dalle limitazioni previste dall'art. 183, comma 6, TUEL, ciò per ragioni di natura sia formale che sostanziale.
- Sotto il profilo formale, occorre richiamare anzitutto i contenuti dell'art. 30 TUEL ai sensi del quale "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie."
- la durata di un accordo intercomunale rientra per consolidata dottrina tra le opzioni demandate alla discrezionalità delle autonomie e non sembra dunque riconducibile alle limitazioni introdotte nell'ordinamento sui singoli impegni di spesa pluriennali, a ulteriore riprova di ciò si consideri quanto stabilito in materia di "funzioni fondamentali" dall'art. 14 d.l. 78/2010, che al comma 28 recita *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Inoltre il comma 31-bis precisa che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...)"*;
- Ritenuto pertanto che la durata di una forma associativa non possa essere soggetta alle limitazioni temporali previste dall'art. 183, comma 6 .
- Visto inoltre l'art. 5 della convenzione medesima, che prevede il diritto di ciascuna amministrazione associata ad ottenere report annuali di efficienza ed efficacia delle attività dell'Ufficio;
- Visto l'art. 55 bis comma 3 del D. lgs. n. 165 del 2001 come integrato dal D. Lgs. n. 75 del 2017 il quale dispone : "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."
- Richiamata al riguardo la delibera Corte dei Conti Abruzzo n. 127 del 14 settembre 2017 che, con riferimento all'inciso contenuto nel comma 3 dell'art. 55 bis testè richiamato, precisa che tale inciso, tenuto conto del contesto " non preclude la "spesa nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o la spesa "maggiore" solo perché di importo superiore alla precedente previsione, laddove prevista. Nel caso in esame, la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente."
- il Comune di VIGARANO MAINARDA intende aderire alla convenzione per le funzioni: 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro previste dalla predetta e pertanto il costo complessivo annuo, rapportato a n.29 dipendenti a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato con



Comune di
VIGARANO MAINARDA

contratto di lavoro di durata superiore a mesi sei, per un totale di n. 30 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2020, è preventivabile in Euro 450,00 su base annua, mentre per l'anno 2021 sarà pari a Euro 262,50 in proporzione ai mesi di decorrenza di adesione;

– l'adesione da parte del Comune di VIGARANO MAINARDA appare vantaggiosa per i seguenti motivi ed obiettivi:

- l'ente usufruisce di un ufficio specialistico che si è rivelato di significativa utilità per l'organizzazione interna all'ente, per la consulenza che verrà assicurata in materie in costante evoluzione normativa e contrattuale e per la costante relazione con gli altri enti associati che in tal modo consentono altresì di uniformare le politiche del personale in armonia con l'evoluzione legislativa;
- la gestione della complessa attività della funzione disciplinare da parte dell'Ufficio Unico è garanzia di terzietà ed imparzialità, in quanto particolarmente specializzato e competente, in una delle funzioni di gestione del personale tra le più delicate sia per la complessità normativa e contrattuale che per i riflessi sull'organizzazione e sul benessere del personale dipendente;
- la gestione, con l'appoggio dell'ufficio specializzato ed in affiancamento agli altri enti partecipanti, del complesso processo di adeguamento alla Riforma Madia, ai successivi Decreti attuativi e relative disposizioni collegate,;
- la convenzione ha durata fino al 31.12.2027, con possibilità di recesso in ciascun anno, con preavviso di almeno 6 mesi, consentendo quindi una valutazione ponderata dell'utilità del servizio anche per gli anni futuri;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. 267/00, che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi;

RITENUTO pertanto opportuno aderire per le considerazioni espresse in premessa, all'Ufficio Associato per le funzioni esercitate;

VISTA la convenzione predisposta ex art. 30 del D.lgs. 267/00 dall'Ente capofila, **approvato con delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed** allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il prospetto di ripartizione dei costi a preventivo tra gli enti aderenti alla convenzione, che si



Comune di
VIGARANO MAINARDA

allega sotto la lettera B), che viene proposto in maniera identica per l'approvazione dai diversi enti, e che per il Comune di VIGARANO MAINARDA (FE) prevede un costo annuo complessivo di € 450,00=

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio affari generali e di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

per le considerazioni premesse ed in questa sede ribadite,

- di aderire alla convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila della gestione associata, Anci Emilia Romagna, oltre ad ulteriori enti che alla data di adozione del presente atto deliberativo abbiano già aderito o che aderiranno in futuro, per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente.
 - di approvare lo schema di convenzione **che si allega sotto la lettera A)**, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
 - di approvare il prospetto di riparto dei costi tra i singoli enti, **che si allega sotto la lettera B)**;
 - di approvare la relativa spesa per l'anno 2021 quantificata in € 262,50==;
 - di abrogare ogni altra disposizione incompatibile con la presente convenzione;
 - di dare atto altresì che procederà alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune di VIGARANO MAINARDA il Commissario Straordinario o suo delegato con mandato di procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula.
- Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

f.to Dr. DI DONATO MASSIMO

Il Segretario Comunale

f.to Dr. MECCA VIRGILIO

OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, ANCI EMILIA ROMAGNA, IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) E ALTRI ENTI, PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di giugno, nella sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

TRA

- La Sig. Eleonora Proni in qualità di Presidente pro tempore in rappresentanza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, capofila della gestione associata, che agisce in forza della delibera di Giunta dell'Unione n. _____ del 27/05/2021;
- Il Dott. Massimo Di Donato – Commissario Straordinario in rappresentanza del Comune di **Vigarano Mainarda (FE)**, che agisce in forza della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

PREMESSO

Che il Comune di Cesena con atto di G.C. del 3 novembre 2009 ha approvato il progetto di Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro stabilendo di volersi costituire quale Ufficio sede principale per la gestione delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;

Che il Consiglio del Comune di Cesena con delibera n. 9 in data 21/1/2010 ha approvato la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, di cui si è costituito Ente capofila della gestione associata;

Che da tale data a oggi con delibere dei rispettivi organi, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) e numerosi altri enti appartenenti a diverse Regioni Italiane hanno aderito alla convenzione;

Che l'attuale convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, prevedeva la sua scadenza alla data del 31/12/2017 ed il suo eventuale rinnovo;

Che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con nota a firma del Presidente pro tempore prot. n. 42498 del 31 ottobre 2014, avente ad oggetto "Revisione organizzativa dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha comunicato al Comune di Cesena l'intenzione di subentrare in qualità di Ente capofila della gestione associata a decorrere dall'1 gennaio 2015;

Che il Comune di Cesena con delibera di GC n. 283 del 25/11/2014 ha accolto la proposta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delibera n. 84 in data 17/12/2014 ha approvato il testo della convenzione come modificata a seguito dei nuovi intervenuti accordi per la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, quale Ente capofila della gestione associata;

Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delibera n. 56 in data 15/11/2017 ha approvato il rinnovo della convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna attualmente sede capofila della gestione associata, nuovi enti ed i Comuni già aderenti fino alla data del 31/12/2027 per la gestione delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo

Che il Comune di **Vigarano Mainarda** in provincia di **Ferrara** ha chiesto di aderire alla presente convenzione;

Che la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, ha espresso parere favorevole all'ingresso di detto Comune nella gestione associata con delibera di Giunta Unione n. _____ del 27/05/2021;

Che con delibera n. _____ del _____, il **Consiglio Comunale di Vigarano Mainarda** ha deciso di aderire alla convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri enti per la gestione in forma associata delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro;

Che si ritiene necessario conseguentemente procedere alla stipula della convenzione per la gestione associata delle suddette funzioni;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

L'obiettivo della Convenzione è la prosecuzione della gestione associata dell'Ufficio Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro nella sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila attuale della gestione associata con gli altri Enti aderenti alla convenzione per le ragioni indicate nella premessa che è parte integrante e sostanziale dell'atto.

Partner dell'Ufficio Associato è l'Anci Emilia Romagna che interviene alla stipula delle convenzione in persona del suo Presidente /Direttore pro tempore.

In particolare continueranno ad essere gestite in forma associata tutte le funzioni in materia di procedimenti disciplinari, contenzioso del lavoro, consulenze in materia di personale, relazioni sindacali ed attività del servizio ispettivo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, anche in attuazione della Legge n. 190 del 2012 e del DPR n. 62 del 2013.

Art. 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Per realizzare la gestione associata dell'Ufficio Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro sono previste la dotazione di personale, gli strumenti e le risorse finanziarie che sono determinate dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila.

Per la concreta attuazione della convenzione l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, da ora in poi definita Unione, individuata quale attuale sede dell'Ufficio Associato Interprovinciale, e gli altri Enti aderenti come da prospetto allegato riportante le funzioni cui i singoli Enti hanno stabilito di aderire, conferiscono all'Unione a mezzo delega per l'esercizio in forma associata le seguenti funzioni: 1) procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro, 2) consulenze in materia di

personale e 3) servizio ispettivo. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio associato sono adottati dall'Unione, secondo la sua disciplina interna, che diviene pertanto la disciplina unitaria di tutti gli Enti, per le funzioni cui rispettivamente aderiscono o aderiranno in seguito.

Per gli enti aderenti alla presente convenzione l'ufficio associato svolgerà le attività ed avrà la responsabilità per le materie assegnate. Pertanto tutti gli enti passeranno la gestione delle pratiche di competenza all'ufficio associato che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o di servizi.

Presso ogni Ente sono individuati referenti, per lo svolgimento di attività di raccordo con l'ufficio associato.

Il responsabile dell'ufficio associato è incaricato dall'Unione e della nomina è data comunicazione a tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziari presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti.

Art. 3

COMPITI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

La gestione associata assegna all'ufficio i seguenti compiti e relativi adempimenti connessi:

- 1 Gestione procedimenti disciplinari e relativo contenzioso;
- 1.2 Gestione contenzioso del lavoro non derivante da procedimenti disciplinari;
- 2 Consulenza e redazione di schemi di atti e provvedimenti in materia di personale;
- 2.2 Relazioni sindacali e adempimenti connessi alla rilevazione dei permessi sindacali a vario titolo dei dipendenti, alle partecipazioni a riunioni sindacali e alle operazioni di rinnovo delle RSU;
- 3 Gestione delle attività del Servizio Ispettivo;

Art. 4

LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

Gli enti aderenti metteranno a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'ufficio associato, senza costi a carico della gestione associata, qualora si renda necessario per il personale addetto svolgere attività nella sede dell'Ente per esigenze delle funzioni cui l'Ente stesso aderisce.

Art. 5

COSTI A CARICO DEI COMUNI E DELLE UNIONI

Il costo del servizio a carico dei Comuni, delle Unioni di Comuni ed altri Enti aderenti alla convenzione aventi sede nella Regione Emilia Romagna è calcolato come da prospetto allegato del riparto dei costi effettuato a preventivo, tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio nell'Ente al 31/12 di ogni anno, tenendo conto dei costi diretti, indiretti e generali.

Nel numero dei dipendenti viene calcolato anche il personale assunto a tempo determinato con contratti di durata non inferiore a SEI mesi/anno.

Il riparto dei suddetti costi tiene conto del numero delle funzioni conferite all'Ufficio ad inizio anno da ciascun Ente.

Al costo del servizio, come quantificato ai sensi dei precedenti commi, per gli Enti associati aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna, dovranno aggiungersi le somme necessarie al rimborso dei costi di missione e trasferta in loco del personale dell'Ufficio, se ed in quanto necessario all'espletamento delle funzioni cui l'Ente aderisce.

Ciascun Ente può richiedere, ai sensi del successivo art. 6, l'adesione ad una o più delle funzioni cui non aveva aderito inizialmente e i relativi costi aggiuntivi verranno calcolati a decorrere dal mese di approvazione della relativa delibera.

I suddetti enti verseranno le quote di competenza all'Unione in un'unica rata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza su richiesta dell'Unione, sulla scorta del riparto dei costi a consuntivo in base alle funzioni cui hanno aderito a inizio anno, ovvero delle ulteriori funzioni cui aderiscono anche in corso di esercizio oltre alle eventuali spese di missione di cui al comma 4, per i soli enti aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna.

Eventuali adesioni da parte di ulteriori Enti potranno comportare la riduzione delle rispettive quote di partecipazione, così come specificate nel prospetto di riparto dei costi a consuntivo, fatto salvo che non si renda necessario acquisire ulteriori risorse umane per far fronte alle esigenze delle funzioni conferite.

Sono istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità da parte dell'ente capofila. Gli enti aderenti alla convenzione potranno chiedere report dopo l'effettuazione di suddette verifiche all'Unione.

Qualora si ritenga opportuno per le finalità di verifica dei comportamenti costituenti assenze ingiustificate, assenteismo, utilizzo improprio di permessi comunque denominati ed attività incompatibili con l'impiego presso amministrazioni pubbliche, potranno venire acquisiti servizi su richiesta di singoli enti aderenti alla gestione associata e con oneri a carico degli stessi.

Art. 6

ADESIONI SUCCESSIVE

Gli enti del Comparto Regioni-Autonomie locali, possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della Giunta dell'Unione, quale Ente capofila dell'Ufficio Associato Interprovinciale.

Art. 7
DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della presente stipula con scadenza al 31/12/2027 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Qualora uno degli Enti aderenti non intenda aderire al rinnovo della convenzione al termine naturale previsto al precedente comma 1 ,dovrà comunicarlo all'Unione nel termine, con le modalità e gli effetti previsti dal successivo art. 8.

Qualora in ambito regionale si creassero le condizioni per la costituzione di una più ampia gestione associata delle funzioni esercitate dall'Ufficio Interprovinciale dell'Unione, gli enti si impegnano ad aderirvi, previa valutazione delle relative condizioni, economiche e di qualità del servizio ricevuto, revocando la presente convenzione.

Art. 8
RECESSO

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale all'Unione. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 9
SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto:

La Sig. Eleonora Proni, Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il Dott. Massimo Di Donato – Commissario Straordinario del Comune di **Vigarano Mainarda (FE)**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 del 07/03/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale)



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 276/2021 dell'unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILA, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI ENTI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 17/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale